

**DELIBERAZIONE 5 OTTOBRE 2021**

**413/2021/R/GAS**

**RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE, RELATIVI AI SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E AI CONCENTRATORI, PER L'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1175<sup>a</sup> riunione del 5 ottobre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi" e s.m.i. (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)" e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS e s.m.i. (RTDG 2014-2019);

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 537/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 537/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 258/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2020, approvata con la deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS e s.m.i. (RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 568/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 568/2020/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS (documento per la consultazione 487/2019/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità (di seguito: DIEU) 18 aprile 2016, n. 9/2016;
- la determinazione del Direttore della DIEU 29 giugno 2018, n. 7/2018;
- la determinazione del Direttore della DIEU 10 luglio 2020, n. 13/2020 (di seguito: determina DIEU 13/2020);
- la determinazione del Direttore della DIEU 21 dicembre 2020, n. 24/2020 (di seguito: determina DIEU 24/2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 15 marzo 2021, DSAI/5/2021/GAS di avvio di procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile nei confronti dell’Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. (di seguito: determina DSAI/5/2021/GAS);
- il “Manuale d’uso per la raccolta TEL e CON 2017-2019” e s.m.i. (di seguito: Manuale TEL e CON 2017-2019);
- le informazioni e la documentazione disponibile relative all’uso del sistema telematico di raccolta dei conti annuali separati presenti alla pagina dedicata all’unbundling contabile del sito internet dell’Autorità e in particolare:
  - il manuale di contabilità regolatoria;
  - il manuale d’uso del sistema telematico di unbundling contabile;
  - le risposte alle domande frequenti del 30 settembre 2020 (di seguito: FAQ del 30 settembre 2020);

- le risposte alle domande frequenti del 27 gennaio 2021 (di seguito: FAQ del 27 gennaio 2021);
- le comunicazioni di Assogas, prot. Autorità A-36178 del 6/11/2020, di Anigas prot. Autorità A0036576 del 10/11/2020, di IGAS A-36577 del 10/11/2020, di Utilitalia prot. Autorità A-36637 dell'11 novembre 2020, che segnalano rallentamenti dell'attività legata all'emergenza COVID-19;
- la comunicazione della società AZIENDA MUNICIPALE DEL GAS S.p.A. del 1 dicembre 2020 (prot. Autorità A39994 del 01/12/2020) e la comunicazione di Utilitalia del 16 dicembre 2020 (prot. Autorità A42650 del 17/12/2020), recanti richiesta di proroga dei termini della raccolta in corso TEL e CON 2019 al 31 gennaio 2021;
- le istanze TEL e CON presentate dalle imprese per l'anno 2019, trasmesse mediante raccolta dati dedicata, con accesso all'area riservata agli operatori del sito internet dell'Autorità;
- le comunicazioni delle risultanze istruttorie individuali inviate alle imprese e relative alle istanze TEL e CON per l'anno 2019 presentate dalle stesse ai sensi della determinazione 13/2020;
- la comunicazione di Italgas Reti S.p.A., protocollo REISAR 69/2020 del 28/12/2020 (prot. Autorità A/0044065 del 29/12/2020) e la comunicazione di Toscana Energia S.p.A., protocollo REISAR 70/2020 del 28/12/2020 (prot. Autorità A/0044067 del 29/12/2020) recanti richieste di riconoscimento di costi addizionali per l'anno 2019 (di seguito: comunicazioni del 28 dicembre 2020);
- la comunicazione di Italgas S.p.A., prot. REISAR 12/2021 del 1/4/2021 (prot. Autorità A/15369 del 1/4/2021) recante richiesta di Audizione finale davanti al Collegio, la relativa documentazione portata dalla società a supporto (comunicazione di Italgas S.p.A., prot. REISAR 14/2021 del 15/4/2021, prot. Autorità A/0017139 del 15/4/2021), nonché il verbale della audizione finale (prot. Autorità P/21994 del 20/05/2021);
- le comunicazioni intercorse con la società UNISERVIZI S.p.A., in particolare prot. 0247/I/2021 del 4/5/2021 (prot. Autorità A/19905 del 4/5/2021- di seguito: comunicazione del 4 maggio 2021), e prot. 0376/I/2021 del 17/8/2021 (prot. Autorità A/31908 del 17/8/2021);
- la comunicazione di A.S.S.M. S.p.A. prot. Autorità 0002919/A del 22/01/2021 e la risposta degli uffici dell'Autorità (prot. Autorità P/19547 del 30/4/2021);
- le comunicazioni di Assisi Gestioni Servizi s.r.l. (prot. Autorità 43678/A del 23/12/2020, 2813/A del 21/01/2021, 5299/A del 05/02/2021, 409/A del 05/01/2021) e la risposta degli uffici dell'Autorità (prot. Autorità P/0019545 del 30/4/2021);
- la comunicazione di Soelia S.p.A. (prot. Autorità A/2901 del 22/1/2021) e la risposta degli uffici dell'Autorità (prot. Autorità P/19231 del 20/4/2021);
- la comunicazione di Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. in data 15 gennaio 2021 avente ad oggetto "Raccolta Dati TEL/CON anno 2019 – Segnalazione problematica caricamento dati e richiesta possibilità di riapertura in extratime", la

risposta degli uffici dell’Autorità (prot. Autorità P/0005747 del 9/02/2021 – di seguito: comunicazione del 9 febbraio 2021), nonché nuova comunicazione della medesima società a seguito di rettifica dei Conti annuali separati (di seguito: CAS) (prot. Autorità A/0020203 del 06/05/2021 – di seguito: comunicazione del 6 maggio 2021);

- le comunicazioni intercorse con la società Condotte Nord S.p.A., in particolare prot. Autorità P/22832 del 27 maggio 2021 e prot. Autorità A/25186 del 21 giugno 2021;
- le comunicazioni intercorse con la società Val Chisone Rete Gas S.r.l., in particolare la comunicazione prot. Autorità P/22834 del 27 maggio 2021

#### **CONSIDERATO CHE:**

- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 29, comma 1, della RTDG 2014-2019, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre:
  - la componente  $t(rac)_t^{ope}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
  - la componente  $TEL_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
  - la componente  $CON_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- l’articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019 prevede che le componenti  $TEL_{t,c}$  e  $CON_{t,c}$ , a copertura dei costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, espresse in euro, siano soggette all’applicazione di un tetto unitario, espresso in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter* e pari, per l’anno 2019, a 4,74 euro/PdR<sub>smart</sub>;
- il tetto unitario sopra richiamato rappresenta i costi che l’Autorità ritiene efficienti per l’attività di raccolta del dato attraverso i sistemi intelligenti ed è stato calcolato sulla base di queste ipotesi:
  - i costi di capitale sono i costi capitalizzati relativi alle immobilizzazioni centralizzate dei sistemi di telelettura/telegestione e concentratori stratificate negli anni (quote di ammortamento e remunerazione del capitale) e che rendono possibile la telelettura/telegestione;
  - i costi operativi sono i costi non capitalizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (la componente parametrica  $t(rac)_t^{ope}$  include parte di tali costi);
- la quota dei costi che a livello medio risulta inclusa nella componente  $t(rac)$  è pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall’impresa (utilizzati ai fini perequativi), calcolata sulla base dei dati disponibili dalle istanze “TEL e CON” per l’anno 2011 e aggiornata all’anno 2019 con gli stessi criteri utilizzati ai fini della medesima componente;

- l'articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019 prevede che, al fine del riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni *buy* devono presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione;
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno, al fine di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, riconoscere i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori effettivamente sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato scelte di tipo *make*, *buy* o ibride.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 389/2017/R/GAS l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)";
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2016, nettati degli importi già riconosciuti con deliberazione 389/2017/R/GAS, consolidando i criteri e le modalità applicative dei principi generali tariffari sottesi all'ammissibilità dei costi non capitalizzati, in coerenza con i generali principi sottesi alla regolazione tariffaria, quali quello di pertinenza e di efficienza dei costi, nonché quello di evitare la duplicazione dei costi riconosciuti.
- con la deliberazione 568/2020/R/GAS l'Autorità, in coerenza con i criteri di ammissibilità sopra citati, ha approvato gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti dalle imprese che hanno presentato istanza TEL e CON per gli anni 2017 e 2018, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019;
- in particolare, l'Autorità ha riconosciuto, nell'ambito del perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (di seguito: costi ammissibili) i soli costi connessi alle attività di telelettura/telegestione relativi al servizio di misura del gas naturale non già coperti dalle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di misura previste dalla RTDG 2014-2019, escludendo in particolare i costi già riconosciuti con le componenti  $t(ins)$  e  $t(rac)$ , nonché i costi operativi connessi all'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione dei gruppi di misura;
- più in dettaglio, con riferimento ai costi non capitalizzati relativi alla gestione, esercizio o manutenzione dei gruppi di misura del gas, sono considerati ammissibili solo ed esclusivamente i costi non capitalizzati relativi alla gestione

delle SIM, per i quali è stata prevista la voce della raccolta dati “A6. e A7. Costi di gestione delle SIM ammissibili (non capitalizzati o capitalizzabili) dei Gruppi di misura”; inoltre, sempre con riferimento ai costi relativi alle SIM, è stato chiarito che non sono comunque ammissibili:

- i costi non capitalizzati relativi all’acquisto e all’installazione delle SIM;
- i costi di gestione della SIM relative al cambio operatore di telecomunicazione nel corso della vita utile del gruppo di misura o del concentratore;
- con riferimento ai costi relativi al traffico dati:
  - i costi non capitalizzati sostenuti dall’impresa relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori si possono suddividere fra costi che non includono il traffico dati (soluzioni «*make* e *buy* non integrate») e costi che invece lo includono perché non disponibile separatamente (soluzioni «*buy* integrate»);
  - la valorizzazione del costo del traffico dati incluso nelle “soluzioni *buy* integrate” è stata fissata su base forfettaria valore e non rivalutata con la deliberazione 389/2017/R/GAS pari a 1,15 euro;
  - la decurtazione unitaria annuale del costo riconducibile al traffico dati si applica al numero di punti di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura (messo in servizio) conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e incluso in contratti di servizio integrati relativi ai sistemi di telelettura o telegestione nell’anno di competenza della richiesta, fino all’eventuale azzeramento del costo ammissibile al riconoscimento;
- il riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, inoltre, è anche condizionato – in coerenza col generale assetto della regolazione tariffaria – dalla corretta imputazione *unbundling* di detti costi; al riguardo, è stato evidenziato in particolare che:
  - possono trovare riconoscimento tariffario i costi relativi funzionalmente a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori che, nel rispetto dei principi contabili, non siano stati capitalizzati o capitalizzabili;
  - in relazione all’esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, il riconoscimento è subordinato alla corretta imputazione di tali costi nei conti annuali separati;
  - sulla base di quanto previsto dal comma 12.6, lettera a), del TIUC sono attribuite direttamente alle attività tutte le poste patrimoniali ed economiche che è possibile attribuire sulla base dei criteri definiti al comma 12.7 del medesimo TIUC e di conseguenza non è possibile allocare tali partite ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 568/2020/R/GAS l’Autorità ha inoltre stabilito che ai fini del calcolo del costo sostenuto complessivamente nell’anno *t* per i sistemi di

- telelettura/telegestione e ai concentratori, da sottoporre al tetto previsto per il medesimo anno  $t$  all'articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, rilevino:
- i costi operativi sostenuti nell'anno  $t$  relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori fissati a seguito di presentazione dell'istanza TEL e CON o, per le altre imprese, fissati a livello parametrico;
  - per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell'anno  $t$ ;
  - per le imprese che redigono bilanci non coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell'anno  $t+1$ ;
- la medesima deliberazione ha stabilito che i costi ammissibili al riconoscimento per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, come derivanti a seguito dell'applicazione del tetto, siano nettati della parte dei costi già riconosciuti nella componente  $t(rac)$  e pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa, al fine del calcolo del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019;
  - ai fini dell'applicazione del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019 è stato chiarito che:
    - a) nei casi di acquisizione/cessazione/agggregazione in corso d'anno si assume il numero di punti di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter* alla data della variazione societaria, mentre in tutti gli altri casi si fa riferimento per tale dato al 31 dicembre dell'anno;
    - b) con riferimento alle imprese abilitate alla raccolta, alle imprese che non hanno presentato istanza TEL e CON - ad eccezione dei casi sospesi per valutazioni in corso (tipicamente per approfondimenti *unbundling*) - si attribuisce convenzionalmente come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori il valore parametrico pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa, già incluso nella componente  $t(rac)$ .

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la determina DIEU 13/2020, in attuazione dell'articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019, sono state specificate le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori per gli anni 2017, 2018 e 2019, richiamando tra l'altro i principi finalizzati alla verifica dell'ammissibilità dei costi;
- la medesima determinazione ha previsto l'invio dei dati e delle informazioni richieste, unitamente ad una dichiarazione di veridicità delle informazioni trasmesse, in un'istanza distinta per ogni anno e per ogni impresa richiedente; in caso di intervenute acquisizioni/cessioni/agggregazioni, è stato specificato che l'istanza facesse riferimento alle imprese esistenti nell'anno oggetto della richiesta;

- da un punto di vista procedimentale, per evitare l’invio di richieste separate dalle specifiche raccolte dati, la determina DIEU 13/2020 ha specificato che le istanze TEL e CON 2017-2019 debbano essere trasmesse esclusivamente mediante accesso all’area riservata agli operatori del sito internet dell’Autorità;
- la determina DIEU 13/2020, al fine di assicurare una gestione efficiente e tempestiva dei procedimenti, ha fissato nel 31 dicembre 2020 il termine decadenziale per l’accesso alla raccolta TEL e CON riferita all’anno 2019, per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l’anno civile; quest’ultimo termine è stato posticipato al 22 gennaio 2021, dando seguito alle richieste di proroga da parte delle imprese, con la determina DIEU 24/2020;
- la medesima determinazione ha inoltre stabilito che, nella presentazione dei dati necessari al riconoscimento, non sono ammessi ritardi e incompletezze, salvo i casi in cui tali ritardi e incompletezze dipendano da cause non imputabili alle imprese; ciò anche per evitare che casi di colpevoli ritardi o incompletezze pregiudichino l’efficiente gestione della generalità dei procedimenti; a tal proposito è stato evidenziato che:
  - al fine di garantire tempi certi di chiusura dell’iter procedurale ai fini di un’efficiente gestione amministrativa le imprese devono rispettare i termini per la presentazione dei conti annuali separati di cui all’art. 30 del TIUC;
  - i termini decadenziali per la presentazione delle istanze TEL e CON 2019 già considerano l’emergenza sanitaria in corso e sono coerenti con i termini per l’invio dei Conti Annuali Separati relativi all’esercizio 2019, atteso il rispetto dei termini di legge per l’approvazione del bilancio da parte delle imprese stesse;
- con la determina DIEU 13/2020 è stato anche pubblicato il Manuale TEL e CON 2017-2019, che fornisce una guida alla compilazione delle maschere disponibili per la raccolta dati.

**CONSIDERATO CHE:**

- la corretta compilazione dei CAS è un presupposto necessario per l’accesso ai riconoscimenti dei costi operativi relativi alla telegestione e concentratori;
- nella raccolta dati sono stati previsti controlli di coerenza delle dichiarazioni TEL e CON delle imprese con i CAS inviati dalle medesime; tali controlli, assieme alle verifiche istruttorie, sono funzionali ad accertare che i costi operativi che l’impresa dichiara di aver sostenuto per i sistemi di telegestione e per i concentratori siano stati correttamente rilevati nei conti annuali separati;
- in particolare, la determinazione DIEU 13/20 ha ammesso la possibilità di richiedere il riconoscimento di costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori non capitalizzati imputati all’attività di misura di gas naturale, nei comparti relativi alla gestione dei dati di misura nei punti di riconsegna, consegna e interconnessione fra reti (comma 6.14, lettere e, f, g del TIUC), distinti in costi

diretti e indiretti (servizi comuni e funzioni operative condivise, attribuiti indirettamente ai medesimi comparti);

- per gli anni 2017-2019 e con riferimento alla gestione delle SIM presenti nei gruppi di misura, sono stati ammessi costi imputati nei comparti *unbundling* relativi alla installazione e manutenzione dei misuratori punti di riconsegna, consegna e interconnessione fra reti (comma 6.14 lettere a, b e c del TIUC);
- il manuale TEL e CON 2017-2019, a tal proposito, specifica che se durante la compilazione dell'istanza vi fossero stati dubbi circa l'applicazione della normativa relativa alla redazione dei CAS, sarebbe stato possibile procedere ad una richiesta di chiarimento o rettifica *unbundling*, esclusivamente tramite la procedura descritta nella pagina dedicata alla separazione contabile del sito internet ARERA ed entro i termini di accessibilità della raccolta; a tal proposito, la FAQ del 30 settembre 2020, ora aggiornata con la FAQ del 27 gennaio 2021, ha elencato puntualmente i passi procedurali per richiedere lo sblocco dell'invio definitivo dei CAS;
- con la FAQ del 27 gennaio 2021 è stato chiarito, fra l'altro, il corretto trattamento, nei conti annuali separati, dei costi generali di produzione (o di oneri di simile natura) oggetto di capitalizzazione interna, ai sensi dei principi contabili adottati nel bilancio di esercizio e in particolare che *“non è ritenuto corretto che nell'esposizione finale dei CAS, la voce “A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, a livello di singola attività e comparto, riporti un valore superiore ai costi complessivamente registrati a conto economico nella medesima attività/comparto”*; il chiarimento, di fatto, precisa che non è corretto che, nella voce A4) dello specifico comparto, vengano allocati costi che trovano contropartita tra i costi dei servizi comuni e funzioni operative condivise, perché in tale voce possono confluire solo ed esclusivamente costi diretti o specifici del comparto;
- in caso di segnalazione di problematiche *unbundling*, anche se successivamente corrette tramite rettifica dei conti annuali separati, l'Autorità valuta la sussistenza dei presupposti per il possibile avvio di un'istruttoria formale per violazione di disposizioni in materia di *unbundling* contabile.

**CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:**

- le imprese Azienda Servizi Ambientali S.p.A., Assisi Gestioni Servizi s.r.l., A.S.S.M. S.p.A., pur avendo segnalato problematiche *unbundling* in corso di raccolta, non hanno dato seguito a procedure di rettifica *unbundling* entro i termini di accessibilità della raccolta sopra citati;
- con comunicazioni del 28 dicembre 2020, Italgas Reti S.p.A. (ID ARERA 870) e Toscana Energia S.p.A. (ID ARERA 791) – società del gruppo Italgas - hanno richiesto, separatamente dalle specifiche raccolte dati e in aggiunta ai costi presentati nell'istanza TEL e CON per l'anno 2019, il riconoscimento di costi addizionali per il medesimo anno;

- a seguito dell’invio delle comunicazioni risultanze istruttorie per l’anno 2019, la società Italgas S.p.A., in nome e per conto delle sue due controllate Italgas Reti S.p.A. e Toscana Energia S.p.A. - ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d.P.R.244/01 - si è presentata in Audizione finale davanti al Collegio in data 20 maggio 2021;
- le richieste di riconoscimento di costi addizionali di cui al punto precedente, come evidenziato nelle comunicazioni risultanze istruttorie per l’anno 2019 e confermato da Italgas S.p.A. in sede di audizione finale, riguardano attività di gestione, esercizio o manutenzione dei gruppi di misura (in particolare del convertitore di volume) diverse dai costi di gestione delle SIM dei gruppi di misura stessi per i quali, nella voce specifica “A6. e A7. Costi di gestione delle SIM ammissibili (non capitalizzati o capitalizzabili) dei Gruppi di misura” della raccolta TEL e CON, le società in questione hanno dichiarato costi nulli;
- nella comunicazione risultanze istruttorie inviata alla società UNISERVIZI S.p.A. (prot. Autorità P19552 del 30/4/2021) è stato evidenziato alla stessa che i costi oggetto dell’istanza non potessero essere ritenuti effettivamente inclusi nel perimetro di ammissibilità perché imputati alla distribuzione gas; la medesima comunicazione ha chiarito, inoltre, che non potesse essere concessa la sospensione dell’istanza presentata: la società infatti, pur avendo segnalato problematiche *unbundling* in corso di raccolta, non ha completato correttamente la richiesta di sblocco dei CAS per l’anno 2019 secondo procedura *unbundling* entro i termini di accessibilità della raccolta (22 gennaio 2021);
- la società UNISERVIZI S.p.A. con comunicazione del 4 maggio 2021, ha richiesto nuovamente la sospensione dell’istanza TEL e CON per procedere alla rettifica dei CAS, sostenendo che dal manuale d’uso *unbundling* “*non si evince la necessità della firma del Legale Rappresentante*”;
- con la FAQ del 30 settembre 2020 è stato chiarito, al 5° quesito, punto 3), che “*Oltre alla richiesta di sblocco inoltrata attraverso il sistema, è richiesto l’invio, a mezzo PEC, di una dichiarazione a firma del legale rappresentante della Società, alla Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità, nella quale riportare nel dettaglio le motivazioni della rettifica nonché degli errori effettuati in sede di redazione dei Conti annuali separati, alla luce delle disposizioni del TIUC (Allegato A deliberazione 137/2016/R/com)*”;
- la società UNISERVIZI S.p.A., dopo aver proceduto alla rettifica dei CAS, ha infine richiesto la riapertura dell’istanza TEL e CON per l’anno 2019 con comunicazione del 17/8/2021;
- dall’analisi delle comunicazioni dati *unbundling* contabile è emerso che l’Azienda Servizi Valtrompia S.p.A., come dalla stessa ammesso con la comunicazione inviata tramite e-mail in data 15 gennaio 2021 avente ad oggetto “Raccolta Dati TEL/CON anno 2019 – Segnalazione problematica caricamento dati e richiesta possibilità di riapertura in extra-time”, in violazione dell’articolo 30, comma 1 del TIUC, non ha provveduto a trasmettere all’Autorità i CAS relativi all’esercizio 2019, nonostante abbia provveduto ad approvare il relativo bilancio in data 18 marzo 2020;

- la medesima società Azienda Servizi Valtrompia S.p.A., a seguito di avvio di procedimento sanzionatorio con determina DSAI/5/2021/GAS, riconoscendo l'oggettività dei presupposti di tale procedimento, ha aderito alla modalità semplificata e, al contempo, ha provveduto ad inviare i CAS relativi 2019 in data 26 marzo 2021; con comunicazione del 6 maggio 2021, la società ha richiesto nuovamente la possibilità di poter procedere alla compilazione in extra-time;
- la società Val Chisone Rete Gas S.r.l. durante la raccolta ha evidenziato l'impossibilità di presentare istanza a causa dei controlli di coerenza *unbundling*; con comunicazione prot. Autorità P/22834 del 27 maggio 2021, in linea con quanto già evidenziato nelle comunicazioni intercorse, è stato concesso alla società il termine ultimo del 25 giugno 2021 per la rettifica dei CAS per l'anno 2019 e l'eventuale richiesta di extra-time per la presentazione dell'istanza TEL e CON; a tal proposito, rileva che la società Val Chisone Rete Gas S.r.l. non ha provveduto a rettificare i CAS nei termini previsti;
- la società Condotte Nord S.p.A. durante la raccolta ha evidenziato l'impossibilità di presentare istanza a causa dei controlli di coerenza *unbundling*; ai fini TEL e CON rileva che a seguito dei chiarimenti *unbundling* la società ha provveduto a correggere i CAS per l'anno 2019; in merito, il procedimento è da ritenersi ancora in corso;
- le imprese Erogasmet S.p.A. (ID ARERA 380) e Sienergias Distribuzione s.r.l. (ID ARERA 17692) risultano redigere bilanci non coincidenti con l'anno civile e pertanto non hanno ancora avuto accesso alla raccolta TEL e CON per l'anno 2019.

**RITENUTO CHE:**

- le richieste di riconoscimento di costi addizionali per l'anno 2019 pervenute dalle società Italgas Reti S.p.A. e Toscana Energia S.p.A. con comunicazioni del 28 dicembre 2020, oltre a rappresentare istanze irrituali rispetto alle raccolte TEL e CON, non possano trovare accoglimento in quanto, in coerenza e continuità con i criteri di ammissibilità più volte evidenziati e applicati per gli anni 2011-2016 con la deliberazione 537/2019/R/gas e per gli anni 2017-2018 con la deliberazione 568/2020/R/gas, hanno ad oggetto costi che risultano esclusi dal perimetro di ammissibilità della raccolta TEL e CON;
- le osservazioni pervenute dalla società UNISERVIZI S.p.A. non siano condivisibili, essendo stato chiarito alle imprese prima dell'apertura della raccolta TEL e CON in oggetto con la FAQ del 30 settembre 2020 che, per la richiesta di rettifica dei conti annuali separati, la procedura *unbundling* necessita della firma del legale rappresentante; si conferma pertanto quanto riportato nelle comunicazioni risultanze istruttorie;
- il ritardo nella presentazione dei CAS per l'anno 2019 sia imputabile alla società Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. e pertanto, come già evidenziato con comunicazione del 9 febbraio 2021, non si ritiene possibile procedere alla riapertura della raccolta TEL e CON per l'anno 2019;

- con riferimento alle imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile, sulla base dell'istruttoria condotta, possano essere determinati gli importi dei costi operativi sostenuti relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento per l'anno 2019, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, in coerenza con i criteri e le modalità applicative già adottate con la deliberazione 568/2020/R/GAS;
- alle imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile e che non hanno presentato istanza TEL e CON per l'anno 2019, si attribuisca convenzionalmente come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori il valore parametrico pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa;
- sia definito con successivo provvedimento il costo operativo sostenuto dalle imprese che redigono bilanci non coincidenti con l'anno civile;
- sia necessario portare a compimento le valutazioni in corso relative alla corretta attribuzione, nei conti annuali separati, del costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori di Condotte Nord S.p.A. per l'anno 2019 e definire con successivo provvedimento il costo operativo sostenuto dalla medesima società;
- la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: Csea) debba procedere in coerenza con i criteri e le modalità applicative già indicate dalla deliberazione 568/2020/R/GAS:
  - entro il 30 novembre 2021, alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019 applicando il tetto di cui al punto precedente e all'eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all'art. 44 della RTDG 2014-2019;
  - entro il 31 dicembre 2021 alla regolazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto per gli anni oggetto della raccolta;
- che gli importi a conguaglio di cui al precedente alinea debbano trovare compensazione tramite il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 74 della RTDG 2020-2025

## **DELIBERA**

1. con riferimento alle imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile, di approvare gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti dalle imprese che hanno presentato istanza TEL e CON per l'anno 2019, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, come riportati nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento e di cui forma parte integrante;

2. di rimandare a successivo provvedimento, con riferimento al medesimo anno 2019, l'attribuzione del costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori delle imprese riportate in *Tabella 2*, allegata al presente provvedimento e di cui forma parte integrante;
3. di stabilire che ai fini dell'applicazione del tetto previsto dall'articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, alle imprese che non hanno presentato istanza TEL e CON per l'anno 2019, ad esclusione delle imprese di cui al punto 2. della presente deliberazione, si attribuisca convenzionalmente come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori il valore parametrico pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa;
4. disporre che la Csea proceda, in coerenza con i criteri e le modalità applicative già indicate dalla deliberazione 568/2020/R/GAS:
  - a) entro il 30 novembre 2021, alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019 applicando il tetto di cui al punto precedente e all'eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all'art. 44 della RTDG 2014-2019;
  - b) entro il 31 dicembre 2021 alla regolazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto per gli anni oggetto della raccolta;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 ottobre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*